



**COMUNE DI RAVENNA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

COMUNE DI RAVENNA



Serv. Ambiente  
Nr.0129554 Data 01/08/2017  
Tit. 06.09 Interno

Servizio Tutela Ambiente e Territorio

PIAZZALE FARINI 21 - 48121 RAVENNA

TEL. 0544.482.495 - FAX 0544.546.143

**ORDINANZA TL 1190/2017 - PG 2017/**

**Oggetto:** Disposizioni in materia di lotta obbligatoria alla processionaria del pino nel territorio comunale.

**IL SINDACO**

- **Richiamato** il D.M. 30 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008, "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*", che stabilisce chiare indicazioni e competenze circa la lotta alla processionaria del pino nelle aree in cui la presenza del lepidottero defogliatore minaccia seriamente la sopravvivenza del patrimonio arboreo o possa costituire un reale rischio per la salute delle persone e degli animali;
- **Rilevato che** dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti negativi di carattere sanitario, sulle persone oltre che sugli animali da affezione che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli presenti sul corpo delle larve, nonché quelli costituenti i "nidi" sono fortemente urticanti al contatto della cute, delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;
- **Rilevato inoltre che**, a seguito della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidemiche, allergiche ed infiammatorie anche particolarmente consistenti, soprattutto nei confronti di soggetti particolarmente sensibili e nel caso di inalazioni massive;
- **Riscontrata** la presenza di focolai del lepidottero seppure con intensità variabile di diffusione nel patrimonio arboreo del territorio comunale, negli ultimi anni rivelatasi costante e crescente;
- **Riscontrato** inoltre che il Comune di Ravenna, da anni, nell'ambito delle attività programmate del Contratto di Servizio di disinfezione, è impegnato al contrasto di tali focolai in alberature poste su suolo pubblico, riscontrando spesso che tali attività risultano vanificate o comunque notevolmente compromesse dalla totale mancanza di lotta nelle alberature ubicate in aree private contigue;
- **Riscontrato inoltre che** tale condizione provoca annualmente, oltre a considerevoli danni al patrimonio verde, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone ed animali da affezione;
- **Valutata** la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;
- **Ritenuto** pertanto necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

- **Considerata** la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati dal fenomeno (proprietari, amministratori di condominio, conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

- **Considerato** inoltre di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione e validità a tempo indeterminato sino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

**Visto** il D.M. 30 ottobre 2007;

**Visti** gli artt. 7 bis. e 50, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 13 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Vista** la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii;

**Visto** l'art. 13.4 del "Regolamento comunale del verde";

### ORDINA

- **ai proprietari, amministratori di condominio o conduttori di aree verdi** (giardini, parchi, aree verdi private), di effettuare annualmente durante il periodo invernale – inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 20/01 ed il 20/04, tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sulle alberature poste a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi di "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*.

Le verifiche dovranno essere eseguite con maggiore attenzione sulle seguenti specie arboree soggette all'attacco del parassita:

- pino nero (*Pinus nigra*);
- pino silvestre (*Pinus silvestris*);
- pino domestico (*Pinus pinea*);
- pino marittimo (*Pinus pinaster*);
- varie specie di cedro (*Cedrus spp*)

senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente ed obbligatoriamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi mediante abbruciamento controllato, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, eventualmente rivolgendosi a ditte specializzate.

Oltre all'obbligatorietà dell'asportazione dei nidi, potranno essere messe in atto adeguate tecniche di profilassi, quali trattamenti microbiologici, endoterapici o mezzi di completamento quali la cattura massale condotta con trappole e feromoni;

- **ai proprietari o conduttori di aree forestali** (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza al fine di accertare la presenza di nidi di "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*. Qualora si riscontrasse la presenza rilevante di nidi, i soggetti interessati dovranno immediatamente contattare il Servizio Fitosanitario Regionale al fine di prescrivere le più opportune modalità di intervento.

## AVVISA

- che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che è fatto divieto di depositare ed abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato ed organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale.

## DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale e al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare – Carabinieri, il rispetto della presente Ordinanza e di procedere in caso di inadempienza, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi della Legge n. 689/1981 da Euro 50,00 a Euro 500,00.

## AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, comma 4 ed art. 5, comma 3, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., contro le disposizioni della presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, al Tribunale Amm.vo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via telematica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine dei 120 giorni dalla notificazione.

## DISPONE

- l'invio della presente Ordinanza, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze:

all'AUSL, Servizio Igiene Pubblica territorialmente competente;

al Servizio Fitosanitario Regionale, sede di Ravenna;

al Comando di Polizia Municipale;

al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare – Carabinieri.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Amministrazione Comunale.

IL SINDACO  
Michele de Pascale  
*Michele de Pascale*

VISTO L'ASSESSORE  
ALLA TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO:

*Enrico Bonanni*

VISTO IL CAPO SERVIZIO  
ALLA TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO:

*Enrico Pignatelli*

